



ATTO COSTITUTIVO DELLA RETE NAZIONALE DI SCOPO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI COMMERCIALI

L'anno duemiladiciassette, addì 6, del mese di dicembre, a Roma presso MIUR, Sala De Mauro,

tra le Reti regionali e sovraregionali di scopo rappresentate dal loro Presidente, o da altra persona da lui delegata, e le istituzioni scolastiche rappresentate dal loro Dirigente Scolastico o da altra persona da lui delegata,

si procede alla sottoscrizione del presente atto con il quale si costituisca la RETE NAZIONALE DI SCOPO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI COMMERCIALI, denominata IPSE COM (già indicata in altra sede come RNSC)

PREMESSA

- Considerata la necessità di garantire all'indirizzo di studi professionali Servizi Commerciali una identità che coniuga risultati di apprendimento coerenti con le richieste del mondo del lavoro e delle professioni, mediante la realizzazione di curricoli/a verticali integrati con i percorsi di formazione professionale a qualifica regionale, che risultino strategici per lo sviluppo del territorio e atti a soddisfare le aspettative degli allievi e delle famiglie;
- Considerato che al fine di una congruente e maggiore occupabilità dei diplomati non si può prescindere dal riconoscimento abilitante da parte delle Regioni dei titoli di studio conseguiti nei percorsi dell'Istruzione Professionale;
- Convenuto che la creazione di una Rete di Scopo che riunisce le Reti degli Istituti e i singoli Istituti di Istruzione secondaria di II grado che includono nella loro offerta formativa indirizzi professionali nel settore commerciale, consente di sviluppare rapporti di collaborazione per la progettazione e la condivisione di iniziative comuni tese a conseguire il pieno riconoscimento dei relativi titoli di studio e per definire e implementare percorsi e prassi professionalizzanti che assicurino una formazione degli studenti sempre più rispondente ai fabbisogni del mercato del lavoro e all'altezza della complessità dei bisogni della persona;
- Considerato altresì che una rete di scopo nazionale consente lo sviluppo articolato di collaborazione a più livelli, permettendo di perseguire in modo più efficace le diverse finalità, tra cui: sviluppare la funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; favorire il dialogo e il confronto tra le istituzioni scolastiche, con gli organi e gli uffici del MIUR e degli altri Ministeri che a vario titolo hanno un interesse specifico a garantire un proficuo sviluppo dei corsi dell'Istruzione professionale in ambito dei servizi commerciali;
- Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7, comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;
- Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
- Atteso che l'art. 33 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi, e che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 richiede che se “l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.”;
- Visto il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, con riferimento all’art. 2, comma 3, in base al quale gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, inclusi nel repertorio nazionale;
- Visto il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 attuativo della legge delega di revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale in attuazione della L. 13 luglio 2015, n. 107;
- Dato atto che le reti costituite tra istituti scolastici sono organizzazioni di scopo prive di personalità giuridica e a esse è applicabile l’art. 36 del C.C. per quanto compatibile con la natura giuridica dei soggetti partecipanti;
- Considerata l’esigenza condivisa dagli Istituti Professionali di indirizzo Servizi Commerciali di realizzare forme di coordinamento delle iniziative didattiche, e più in generale di formazione, coerenti con la progettazione di curricoli in grado di soddisfare le aspettative degli stakeholders;

Le Reti regionali e sovregionali e gli Istituti di seguito elencati, quali fondatori della Rete Nazionale, IPSE COM, Rete Nazionale degli istituti professionali dei Servizi Commerciali nella persona dei loro rappresentanti legali o delegati, autorizzati con atti adottati dai rispettivi organi competenti:

(elenco delle reti regionali/sovregionali e degli istituti aderenti alla rete nazionale)

Convengono quanto segue:

Art. 1

Norma di rinvio

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Costituzione della Rete di scopo

Con il presente atto si costituisce una Rete di Scopo Nazionale tra gli Istituti d'Istruzione Professionale che realizzano corsi d'istruzione professionale nel settore dei servizi commerciali e tra le Reti regionali o sovraregionali costituite tra questi istituti.

L'adesione alla Rete di nuove Istituzioni scolastiche o Reti di scopo con finalità coerenti a quelle della Rete nazionale non richiede modifiche al presente atto costitutivo.

Art. 3

Denominazione della Rete

La Rete di scopo costituita con il presente atto assume la denominazione di **"IPSE COM, Rete Nazionale degli istituti professionali dei Servizi Commerciali"**.

Art. 4

Oggetto

Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione tra reti di scopo delle istituzioni scolastiche e singoli istituti aderenti, finalizzata al miglioramento della qualità del servizio scolastico alla luce dei principi e delle finalità contenute nel D.lgs. 61/2017 e della L. 107/2015, nonché a promuovere la partecipazione e la collaborazione tra componenti scolastiche, organismi territoriali rappresentativi e realtà economiche, attraverso la pianificazione, progettazione e realizzazione di attività che si prefiggono di:

- Assumere un ruolo attivo nella costruzione e attuazione dei percorsi curricolari anche attraverso la promozione e la partecipazione a tavoli di confronto con gli organi della Pubblica amministrazione, a qualsiasi livello, competenti in materia di istruzione e formazione o comunque portatori di un interesse specifico;
- Contribuire a sviluppare il confronto con le diverse regioni, con la Conferenza Stato Regioni e con le realtà locali interessate, finalizzato a definire spazi d'impiego della figura professionale e percorsi formativi utili a rispondere alle esigenze dei territori;
- Progettare percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'ambito dei profili dei Servizi commerciali, per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, integrati con i corsi di formazione a qualifica regionale, promuovendo gli accordi tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali;

- Concorrere ad una migliore e più puntuale definizione del profilo in uscita dei propri diplomati, anche per permetterne un più coerente inserimento nel mondo del lavoro o prosecuzione degli studi collaborando alla definizione del curricula dell'Indirizzo di Studi Professionale Servizi Commerciali coerenti con le richieste del mondo del lavoro e delle professioni, e tali da promuovere la valorizzazione delle competenze di ogni studentessa e di ciascuno studente;
- Promuovere le attività di ricerca, sperimentazione ed innovazione che consentono di elaborare modelli didattici laboratoriali che favoriscono metodologie di apprendimento, lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e l'acquisizione delle competenze professionalizzanti;
- Condividere esperienze di formazione in Alternanza Scuola Lavoro;
- Definire modalità concrete di azione per raggiungere gli obiettivi posti dall'ordinamento dell'istruzione professionale così come definito dalla normativa vigente; condividere progetti formativi e didattici tra i soggetti partecipanti alla Rete;
- Ottimizzare la qualità dei servizi erogati dalle singole istituzioni scolastiche.

Art. 5

Progettazione e gestione delle attività

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4, le Reti e le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo possono dare luogo a specifici progetti che prevedano la reciproca collaborazione.

A tal fine il progetto dovrà essere predisposto individuando le finalità, gli obiettivi specifici e le attività da porre in essere, con indicazione:

- a) delle attività istruttorie e di gestione;
- b) delle risorse professionali (interne o esterne) e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;
- c) delle risorse finanziarie e della loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte;
- d) dell'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, individuata sin da ora nell'Istituzione scolastica che assume la funzione di "Scuola capofila" per la realizzazione del progetto;
- e) delle attività di monitoraggio.

Le attività istruttorie comprendono, fra le altre, tutte le attività di progettazione (di massima o esecutiva), di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione, di istruttoria vera e propria nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente.

Le attività di gestione comprendono le attività di attuazione tecnico-professionale e le attività di attuazione amministrativa.

Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività meramente esecutive.

Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dall'Assemblea della Rete, di cui all'art. 6.

Art. 6 **Organi della Rete**

All'atto della Costituzione della Rete Nazionale si individuano gli organi di seguito riportati con i relativi compiti.

Gli organi individuati fino ad intervenuta approvazione dello Statuto sono: l'Assemblea, il Presidente, il Comitato organizzatore.

L'ASSEMBLEA

È composta dai Dirigenti Scolastici degli Istituti costituenti la Rete Nazionale o dai loro delegati e dai Presidenti delle Reti regionali o sovraregionali. Entrano a far parte di diritto dell'Assemblea i Presidenti delle Reti regionali o sovraregionali e i Dirigenti Scolastici degli Istituti che aderiscono alla Rete Nazionale successivamente alla sua costituzione.

Nella prima assemblea di Costituzione della Rete Nazionale si procede prioritariamente all'elezione del Presidente della Rete e di due Vicepresidenti, scegliendoli tra i Dirigenti Scolastici delle Reti e degli Istituti aderenti. L'Istituto diretto dal Presidente della Rete Nazionale diviene scuola capofila della stessa.

L'elezione avviene con voto palese o segreto se richiesto almeno da 1/10 dei presenti.

Per l'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Assemblea ordinaria

Compiti dell'Assemblea ordinaria della Rete:

- ha potere d'indirizzo e di controllo delle attività della Rete;
- approva la richiesta di adesione di nuove Reti regionali o sovraregionali e d'Istituzioni scolastiche che abbiano un interesse diretto alla partecipazione alla Rete nazionale;
- elabora e approva i progetti che vengono proposti;
- propone e decide quote di partecipazione ai costi generali di gestione;
- nomina i componenti del Comitato organizzatore della rete;
- rimuove dall'incarico il Presidente o i Vicepresidenti con voto segreto espresso dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti;
- annualmente approva il rendiconto e verifica le attività e i risultati raggiunti;

- approva i documenti contenenti prese di posizioni ufficiali della Rete da rappresentare alle pubbliche Istituzioni;
- approva la costituzione di accordi formali di collaborazione con altri enti o soggetti che possono utilmente contribuire a perseguire le finalità della Rete.

L'Assemblea ordinaria della Rete viene convocata dal Presidente, o presso la scuola capofila o presso altro istituto o sede facilmente raggiungibile dai componenti dell'Assemblea con almeno 15 giorni di preavviso.

La riunione dell'Assemblea ordinaria può essere proposta da ogni componente della Rete. Se richiesta da almeno 5 Dirigenti che aderiscono direttamente alla Rete Nazionale o dai Presidenti di due Reti regionali o sovraregionali componenti la Rete Nazionale, il Presidente deve procedere alla convocazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'assemblea ordinaria della Rete è validamente costituita con la presenza della metà + 1 dei componenti la Rete, anche mediante l'esercizio della delega. Ogni Dirigente Scolastico può rappresentare per delega non più di due Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete compresa quella di cui è legale rappresentante. Ogni Presidente di Rete regionale o sovraregionale può rappresentare per delega gli Istituti aderenti alla propria Rete fino a un massimo di tre Istituti per ciascuna Rete regionale o sovraregionale.

Hanno diritto di voto in Assemblea ordinaria i Dirigenti scolastici e i Presidenti delle Reti regionali o sovraregionali o i loro delegati. Per l'adozione degli atti dell'Assemblea ordinaria, si procede con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Per l'adozione formale di documenti già elaborati e condivisi in varie forme, l'Assemblea ordinaria può essere convocata con modalità di voto on-line.

Assemblea straordinaria

Compiti dell'Assemblea Straordinaria della Rete:

- Modifiche, integrazioni, rinnovo o scioglimento dell'accordo di Rete.

L'Assemblea straordinaria della Rete viene convocata dal Presidente, presso la scuola capofila o altro Istituto o sede facilmente raggiungibile dai componenti dell'Assemblea con almeno 30 giorni di preavviso.

L'assemblea straordinaria della Rete è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti la Rete, anche mediante l'esercizio della delega. Ogni Dirigente Scolastico può rappresentare per delega non più di una Istituzioni aderenti alla Rete oltre quella di cui è legale rappresentante. Ogni Presidente di Rete regionale o sovraregionale può rappresentare per delega gli Istituti aderenti alla propria Rete fino a un massimo di tre Istituti per ciascuna Rete regionale o sovraregionale.

Hanno diritto di voto in Assemblea straordinaria i Dirigenti scolastici e i Presidenti delle Reti regionali o sovraregionali o i loro delegati. L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

IL PRESIDENTE DELLA RETE

Il Presidente della Rete nominato all'atto della costituzione della Rete resta in carica 36 mesi salvo dimissioni, e svolge i seguenti compiti:

- Rappresenta la Rete. Tale funzione può essere occasionalmente delegata ad uno dei Vicepresidenti;
- Convoca l'Assemblea, ne fissa l'Ordine del Giorno e la presiede;
- Determina le modalità di svolgimento dell'Assemblea;
- Coordina e dirige le attività della Rete in collaborazione con i Vicepresidenti.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

È composto da un Coordinatore scelto dal Presidente e da 7 o più persone individuate nell'ambito dei componenti dell'assemblea o da docenti o Dirigenti Scolastici di Istituti direttamente partecipanti alla Rete o per tramite delle Reti regionali o sovraregionali rappresentativi di più regioni; resta in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente della Rete.

Svolge i seguenti compiti:

- Organizza le attività e i lavori della Rete;
- Approva l'adesione delle Istituzioni scolastiche o delle Reti di scopo che lo richiedono;
- Predisporre, vaglia e mette in atto eventuali progetti sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

Il Comitato organizzatore è coordinato dal Presidente della Rete o da un suo delegato.

Ne fanno parte di diritto i due Vicepresidenti.

Il Presidente individua un segretario del Comitato Organizzatore tra i suoi componenti.

Tutti i membri del Comitato organizzatore partecipano ai lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, anche se non Dirigenti scolastici.

Art.7

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative, se ne fa carico l'istituzione scolastica capofila.

La stessa istituzione cura la gestione contabile di eventuali progetti approvati dall'Assemblea ordinaria della Rete.

Ogni istituto o ente aderente si fa carico delle spese di partecipazione alla rete dei propri rappresentanti.

Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate nell'art. 6.

Art. 8

Impiego del personale

L'individuazione delle risorse professionali interne è effettuata dalle singole istituzioni scolastiche al fine di assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste nel presente accordo. Quando l'Assemblea della Rete approva un progetto, vengono individuate le risorse tecnico-professionali da impiegarsi con riferimento al personale delle Istituzioni Scolastiche aderenti o altro personale con competenze specifiche che si rendesse necessario per la realizzazione del progetto.

Art. 9

Durata

Il presente accordo avrà termine il 31/12/2020.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 10

Nuove adesioni alla Rete, recesso e scioglimento della Rete

Possono aderire alla Rete anche con atti successivi alla sua costituzione, tutti gli Istituti di scuola secondaria superiore con corsi d'istruzione professionale nei settori dei servizi commerciali e le Reti regionali o sovraregionali di scopo composte da tali Istituti.

Nella fase costituente l'adesione alla Rete Nazionale di una nuova Istituzione scolastica o Rete regionale o sovraregionale viene approvata dal Comitato organizzatore e ne prende atto l'Assemblea nella prima riunione utile.

Ogni Istituzione scolastica può decidere il recesso dalla Rete con deliberazione adottata dagli organi competenti da comunicarsi al Presidente della Rete tramite PEC. L'Istituto resta obbligato per gli oneri derivanti dalla realizzazione dei progetti in precedenza approvati in Assemblea dal suo rappresentante.

In caso di scioglimento della Rete Nazionale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti, il Presidente e i due Vicepresidenti procedono alla liquidazione della Rete, adempiendo agli obblighi in essere verso terzi, riscuotendo eventuali crediti e ripartendo il fondo risultante tra le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte.

Art. 11

Disciplina degli inadempimenti

L'inadempienza grave determina l'esclusione dalla Rete che deve essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti. L'esclusione viene comunicata dal Presidente della Rete a mezzo di posta certificata.

Contro detta esclusione si può proporre reclamo tramite posta certificata entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. Il Presidente ne accoglie le ragioni o attiva l'arbitrato secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 12

Causa di grave inadempienza

Sono considerati causa di grave inadempienza:

- il mancato conferimento delle risorse necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e dei singoli progetti a cui l'Istituto ha aderito;
- la mancata partecipazione di rappresentanti del soggetto aderente a più di tre assemblee senza averne giustificato il motivo qualora questo sia stato formalmente richiesto dal Presidente della Rete.

Art. 13

Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi oggetto l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo vengono composte da un Collegio arbitrale composto da tre persone, una nominata dal Presidente della Rete, una dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale a cui si riferisce la scuola capofila e una dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Istituzione che promuove la controversia. L'arbitrato è di tipo irrituale.

Art. 14

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile e alla normativa vigente in materia.

È fatta salva la possibilità di procedere con protocolli aggiuntivi in assenza di norme vigenti o in presenza di norme a carattere dispositivo.

Art. 15

Deposito dell'atto

Copia del presente accordo viene depositata a cura dei rispettivi Dirigenti d'Istituto presso gli Uffici amministrativi delle Istituzioni scolastiche e pubblicato nei rispettivi siti Internet.

Copia del presente atto, aggiornato con le eventuali successive integrazioni, verrà consegnata a ciascun nuovo membro che entrerà nella Rete.